



COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

Prot.n. 4899

Alla c.a. del Sig. Luca DAVI'

SEDE

Oggetto: nomina ad incaricato per il sistema di videosorveglianza del Comune di Fiano ai fini del trattamento dei dati personali e delle immagini.

Il sottoscritto Gianluca Mantelli, Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Fiano, in qualità di Responsabile del trattamento dati effettuato dal Comune in oggetto indicato, tra i cui compiti rientra l'attività di videosorveglianza, premesso che:

- il Sindaco di Fiano è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- che il sottoscritto è Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili rilevati nell'ambito del sistema di videosorveglianza, in virtù del Decreto Sindacale prot.n. 4898 del 10.12.2015
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 196/03 prevede espressamente che gli incaricati preposti allo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, alle quali sono autorizzati, devono attenersi alle istruzioni del Responsabile, operando sotto la sua diretta autorità;
- il provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, "Provvedimento in materia di videosorveglianza", parte integrante della presente nomina, ricorda i seguenti principi, come disposti dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196:
 - a) principio di liceità: il Comune di Fiano, può ricorrere all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza solo per motivi legati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- b) principio di necessità: obbligo di un'adeguata configurazione e predisposizione degli strumenti informatici utilizzati, al fine di evitare inopportune e ingiustificate "dispersioni" dei dati acquisiti, cosicché non intervengano eventuali lesioni alla sfera giuridica dei soggetti interessati;
 - c) principio di proporzionalità: la videosorveglianza dev'essere svolta operando scelte ponderate circa le modalità di ripresa e di dislocazione: in tal senso dovranno essere utilizzati solamente ed esclusivamente i dati strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ai fini perseguiti;
 - d) principio di finalità: il Comune di Fiano può trattare dati personali e sensibili, purché nell'ottica del perseguimento dei propri fini istituzionali;
- la raccolta, la conservazione, la registrazione e l'utilizzo di immagini si configurano come attività di trattamento dei dati personali e sensibili;

TANTO PREMESSO

lo scrivente nomina il Sig. Luca Davì, Ispettore della Polizia Locale di Fiano, quale incaricato al trattamento dei dati per l'attività di videosorveglianza, che dovrà essere condotta dall'incaricato stesso nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, nonché dal citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del Regolamento Comunale per la disciplina della gestione della videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n.30 in data 27.11.2015

Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di videosorveglianza l'incaricato dovrà inoltre attenersi ai principi ed alle prescrizioni di seguito indicati:

- provvedere all'esposizione della relativa segnaletica (all. n. 1), al fine di avvisare i soggetti interessati che si trovano in luoghi presso cui è installato un sistema di videosorveglianza; la predetta segnaletica dovrà inoltre recare il nominativo del soggetto responsabile (*il Dirigente o, comunque, il soggetto nominato come Responsabile per il trattamento dati*) ed indicare la finalità per cui è installato il sistema di videosorveglianza. La segnalazione della presenza di telecamere deve inoltre essere

apposta in prossimità del raggio di azione delle telecamere stesse, oppure nelle immediate vicinanze, in modo tale da consentire un'adeguata visibilità ai soggetti che accedono ai luoghi interessati. La cartellonistica deve specificare se le immagini riprese siano soggette a mera visione o registrazione. La segnaletica esposta deve comunque rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi elencati dall'art. 13 "Informativa", del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;

- evitare che la predisposizione del sistema di videosorveglianza sia tale da configurare un controllo a distanza del personale dipendente (divieto prescritto dall'art 4 dalla Legge 20.05.1970, n. 300, *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*). Tale dispositivo può essere derogato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, quando la videosorveglianza sia installata per finalità connesse alla sicurezza sul luogo di lavoro, all'organizzazione del lavoro e alla sua redditività (in tal senso vedi all. n. 1). Un'altra deroga è infine prevista nel caso in cui debbano essere effettuate riprese televisive sul luogo di lavoro a scopo meramente divulgativo o di comunicazione istituzionale;
- gli incaricati per il trattamento dei dati personali e sensibili mediante videosorveglianza sono autorizzati a: visionare i dati per le esclusive finalità dichiarate dall'Ente Comunale, anche in modalità live; visionare le immagini registrate compilando l'apposito registro per iscritto indicandone le motivazioni; estrarre eventualmente copia delle stesse in maniera circostanziata e non sovrabbondante rispetto alle finalità; conservare copia delle stesse per il tempo strettamente necessario a compiere le opportune verifiche e comunque non oltre sette giorni, tranne che per indagini di Polizia Giudiziaria. A tal fine devono essere predisposte adeguate modalità di accesso agli archivi delle riprese effettuate, mediante l'attribuzione di apposite credenziali ai soggetti autorizzati, in modo da prevenire accessi non autorizzati alle immagini.
- le immagini eventualmente registrate dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento dei fini per cui è installato il sistema di videosorveglianza. Il Garante della Privacy, nel provvedimento dianzi citato (all. n. 1), precisa

infatti che la conservazione delle immagini deve limitata il più possibile, al massimo per sette giorni (fatta eccezione per i giorni festivi o di chiusura degli uffici o, ancora, per i casi in cui l'autorità giudiziaria o quella di polizia richiedano il prolungamento della conservazione). È comunque possibile conservare le immagini per periodi maggiori, previa comunicazione, adeguatamente motivata, al Garante della Privacy. Le immagini infine devono essere cancellate mediante la predisposizione di meccanismi, anche automatici, di cancellazione delle stesse allo spirare del termine previsto per la conservazione. Il sistema di cancellazione delle immagini deve inoltre essere predisposto in modo tale da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;

- i soggetti interessati che siano identificabili hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento effettuato. Il Responsabile del trattamento o i soggetti Incaricati devono accogliere l'istanza di accesso ai dati, limitatamente a quelli direttamente inerenti il soggetto richiedente. L'istanza può avere ad oggetto anche dati riferibili a soggetti terzi, ma solo nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, ovvero nei soli casi in cui "la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato" (art. 10, comma quinto, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196);
- ai fini della registrazione e conservazione delle immagini dovranno essere applicate le misure minime di sicurezza, come specificate nell'Allegato B del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196. Tali misure devono essere predisposte al fine di evitare la distruzione o lo smarrimento, anche accidentale, delle immagini. Le misure di sicurezza devono inoltre garantire che non vi siano accessi abusivi e, comunque, non autorizzati alle immagini e ai sistemi di videosorveglianza. Il Responsabile o il Titolare del trattamento dei dati devono potere accedere alle immagini ed ai sistemi di sicurezza, per verificare l'attività svolta dai soggetti autorizzati.

Fiano, 10.12.2015



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(V. Commissario Gianluca MANTELLI)

Il sottoscritto Isp. Luca DAVI', appartenente al Comando di Polizia Locale di Fiano, dichiara di accettare la suddetta nomina di incaricato per il sistema di videosorveglianza per il trattamento dei dati nei limiti previsti dal suddetto dispositivo.

Fiano, lì 10.12.2015

 Isp. Luca DAVI'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal giorno 10.12.2015.

Fiano, lì 10.12.2015